



Città di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 198 del 6.10.2011

OGGETTO: CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), ED ASL DI LECCO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009.
MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 66 DEL 14.04.2011.

L'anno duemilaundici e questo giorno sei del mese di ottobre alle ore 14.35 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	P
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Mario Moschetti	ASSESSORE	A
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Genereale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione n 66 del 14.04.2011 è stato approvato lo schema di convenzione fra Comune di Lecco, Ente Nazionale Protezione Animali (ENPA), ed ASL di Lecco per l'attuazione di un programma finalizzato al contenimento della popolazione felina randagia ai sensi della legge regionale n. 33/2009;
- nello schema approvato si prevedeva di corrispondere all'ENPA un rimborso pari al 50% delle spese effettivamente sostenute fino ad un massimo di 5.000,00 euro, per l'intera durata della Convenzione;

Considerato che, data la particolare importanza che l'ENPA ricopre nello svolgere il servizio previsto dalla L.R.33/2009, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno aumentare l'importo da erogare nell'arco di durata della convenzione da 5.000,00 a 15.000,00 euro;

Ritenuto inoltre di meglio specificare nello schema di Convenzione che l'ENPA già svolge il servizio previsto dalla L.R. 33/2009 e di esplicitare che il Comune di Lecco eroga per questa attività un contributo a titolo di riconoscimento da parte dell'ente, con conseguente rimborso delle spese sostenute dall'organismo, e trova le sue motivazioni nel contesto di un rapporto con l'associazione fondato sulla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, prevista anche dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010;

Richiamati nel merito tutte le finalità e i contenuti descritti nelle premesse della propria deliberazione n 66 del 14.04.2011;

Ribadito che il rimborso posto a carico del Comune di Lecco è stabilito nella misura del 50% delle spese stesse e comunque nella misura massima omnicomprensiva di Euro 5.000,00 all'anno da imputarsi al capitolo 6337 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 e nel pluriennale 2011/2012/2013 che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto che per apportare le modifiche soprariportate occorre modificare lo schema di convenzione approvato con deliberazione n 66 del 14.04.2011;

Visto l'allegato schema di convenzione che sostituisce integralmente quello approvato con deliberazione n 66 del 14.04.2011;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto l'art. 48 del Decreto Legislativo 267/2000;

Vista la L. R. n. 33/2009 ed in particolare gli Articoli 108, 111, 112, 114 e 116;

Vista la Legge n. 266/1991;

Visto il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la variazione di bilancio di previsione 2011, al bilancio pluriennale 2011-2012-2013, salvaguardia degli equilibri di bilancio e ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi, approvata con delibera C.C n. 95 del 26.09.2011;

Visto il parere di regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Disposizione del Segretario Generale, Dirigente Supplente del Settore Pianificazione – Sviluppo territoriale – Trasporti e ambiente, del 23.09.2011 ID 6103589;

Con voti unanimi resi nei modi di legge

DELIBERA

1. Di autorizzare a prenotare per le motivazioni in premessa l'utilizzo di Euro 5.000,00 sul bilancio 2012 al capitolo 6337 e Euro 5.000,00 sul bilancio 2013 al capitolo 6337e di prenotare Euro 5.000,00 per l'anno 2011 al capitolo 6337 del Bilancio di Previsione per l'Esercizio Finanziario 2011 che presenta la necessaria disponibilità;
2. Di approvare, per le ragioni esposte in premessa che si richiamano, la bozza di convenzione allegata al presente atto inerente l'accordo di collaborazione ai sensi dell'Art. 108, comma 1, lettera *h*, della L. R. n. 33/2009, tra Comune di Lecco, ENPA - Sezione Provinciale di Lecco, C.F. 80116050586 con sede legale in Lecco, Via Plava 13, ed ASL di Lecco, che sostituisce integralmente la bozza allegata alla Delibera di G.C. n. 66 del 27/07/2009, dando atto che l'attività prevista dalla predetta convenzione rientra tra le finalità proprie dell'Amministrazione Comunale esercitate in forma sussidiaria;
3. Di dare mandato al Direttore Supplente del Settore Pianificazione – Sviluppo Territoriale – Ambiente – Trasporti di dare corso agli adempimenti inerenti e conseguenti finalizzati all'adesione ed alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto.

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), ED ASL DI LECCO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009. MODIFICA SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 66 DEL 14.04.2011.", ID n. 6124063 del 03.10.2011

Lecco, 03.10.2011

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO DEMANIO IDRICO E LACUALE,
AMBIENTE - PUNTO ENERGIA



PARERE CONTABILE DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione avente ad oggetto: "CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO, ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI (ENPA), ED ASL DI LECCO PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009. MODIFICA A SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON DELIBERA N. 66 DEL 14.04.2001", ID n. 6124063 del 03.10.2011

Lecco, 03.10.2011

IL DIRETTORE
DEL SETTORE FINANZIARIO

.....

ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE ID N.
6124063 DEL 03/10/2011

SETTORE: FINANZIARIO, SOCIETÀ PARTECIPATE, GARE E CONTRATTI
SERVIZIO: CONTABILITÀ

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 si attesta la regolarità contabile della proposta di deliberazione in esame.

Lecco, 04/10/2011

IL DIRETTORE DI SETTORE

Michele Brivio



IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Daniela Porta

Pratica trattata da: Fausto Nani

**CONVENZIONE FRA COMUNE DI LECCO ED ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI PER L'ATTUAZIONE
DI UN PROGRAMMA FINALIZZATO AL CONTENIMENTO DELLA POPOLAZIONE FELINA RANDAGIA AI SENSI
DELLA LEGGE REGIONALE N. 33/2009**

COMUNE DI LECCO
Consiglio Comunale C.C. n. 198 del 6/10/2011
IL SINDACO
IL SEGRETARIO GENERALE

L'anno duemilaundici, il giorno.....del mese di.....in Lecco presso la Residenza Municipale

fra

il Comune di Lecco, che in seguito sarà chiamato, per brevità, "Comune", C.F. e P. IVA 00625530136, rappresentato dal Dirigente del Settore Pianificazione e Territorio Dott., nato a il, che agisce e si vincola in nome e per conto del Comune, per dare esecuzione alla Deliberazione di Giunta Comunale n.....del.....

e

l'Ente Nazionale Protezione Animali, Sezione Provinciale di Lecco, che in seguito sarà chiamata per brevità "E.N.P.A.", Codice Fiscale 80118050586 con sede legale in Via Plava 13, Ente Morale di diritto privato ai sensi del D.P.R. 31.03.1979, iscritto nel registro provinciale delle Organizzazioni di Volontariato della Provincia di Lecco, legalmente rappresentato dal Presidente della Sezione Provinciale Dott. MAURI...L... nato a ...LECCO... il ...18-09-1950

e

l'ASL di Lecco - Dipartimento di Prevenzione Veterinaria - Area Omogenea "Sanità, igiene, benessere, produzione animale - Servizio Sanità Animale" con sede a Lecco in Via Tubi 43, Codice Fiscale e Partita IVA 02356390134, legalmente rappresentata dal Dott..... Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria, nato a il

Premesso che:

- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Pubblici;
- la Regione Lombardia, dapprima con la Legge Regionale 16/2006, e successivo Regolamento applicativo, e successivamente con legge n. 33/2009 ha dettato disposizioni in materia di tutela e protezione dei gatti randagi, prevedendo, fra l'altro, l'effettuazione di censimenti delle zone in cui esistono colonie feline, la sterilizzazione dei gatti randagi da parte dei Servizi Veterinari delle ASL e la loro successiva reimmissione nelle colonie di provenienza, la possibilità di gestione delle colonie stesse da parte di Associazioni di volontariato che perseguono finalità di protezione degli animali e dell'ambiente, per la tutela e la salvaguardia delle condizioni di vita dei gatti randagi;
- l'Enpa svolge il servizio previsto dalla L.R. 33/2009 e il Comune di Lecco intende erogare per questa attività un contributo quale riconoscimento con conseguente rimborso delle spese sostenute dall'organismo trovando motivazioni nel contesto di un rapporto con l'associazione fondata sulla cosiddetta sussidiarietà orizzontale, prevista anche dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010.
- sono stati realizzati diversi interventi, rivolti principalmente all'aggiornamento del censimento delle colonie feline, alla sterilizzazione di un consistente numero di esemplari, e alla prestazione delle necessarie cure zootriche ai felini presenti nelle colonie, con il conseguimento di un generale miglioramento delle loro condizioni di vita all'interno delle colonie stesse;
- dall'attività censuaria svolta negli anni scorsi si è accertato che nel territorio del Comune di Lecco sono tuttora presenti numerose colonie di gatti randagi, di cui una parte gravita all'interno dell'abitato, e che è

quindi necessario proseguire nelle attività volte a contenere l'aumento della popolazione di felini randagi, per la tutela degli animali stessi e per evitare l'insorgenza di rischi di carattere igienico-sanitario per la popolazione;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

- ARTICOLO 1 -

Finalità

Riconosciuta la necessità di provvedere all'attuazione di interventi per il contenimento della popolazione felina randagia esistente nel territorio del Comune di Lecco, si ritiene tale finalità perseguibile attraverso:

- a) il costante aggiornamento dei dati già acquisiti relativi alla localizzazione ed alla consistenza delle colonie feline, con l'inserimento dei dati relativi alle nuove colonie accertate;
- b) la sterilizzazione del maggior numero possibile di esemplari di sesso femminile e, qualora se ne ravvisi la necessità, anche di sesso maschile;
- c) il generale mantenimento di un miglior standard qualitativo delle condizioni di vita degli animali all'interno delle colonie feline.

Per il perseguimento delle suddette finalità i firmatari della presente convenzione concorderanno un programma di massima degli interventi che si intendono realizzare.

- ARTICOLO 2 -

Censimento delle colonie della popolazione felina randagia

L'E.N.P.A. si impegna a provvedere, per il periodo di durata della presente convenzione, mediante propri iscritti volontari, al costante aggiornamento dei dati relativi al censimento delle colonie di gatti randagi esistenti nel territorio del Comune di Lecco. Nello stesso tempo dovrà inoltre effettuare una revisione dei dati almeno di tutte le colonie censite negli ultimi tre anni, rilevando le variazioni intervenute e segnalando quelle che possono considerarsi esaurite.

I dati raccolti potranno essere conservati su supporto cartaceo e/o su un apposito archivio informatico predisposto a cura dell'E.N.P.A. stesso.

L'E.N.P.A. si impegna inoltre a fornire semestralmente tutti i dati aggiornati relativi alle colonie feline al Comune di Lecco ed al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Lecco.

- ARTICOLO 3 -

Sterilizzazioni

Gli interventi per la limitazione delle nascite, che avverranno mediante sterilizzazione chirurgica, con modalità ed effetti tali da preservare, per quanto possibile, la vitalità sessuale dell'animale, saranno effettuati dall'ASL di Lecco - Servizio di Sanità Animale - tramite personale medico dalla stessa messo a disposizione.

Per snellire al massimo lo svolgimento di tale attività, la programmazione degli interventi verrà definita di concerto fra l'ENPA e la stessa ASL.

L'E.N.P.A. si farà carico della cattura dei gatti da sterilizzare, attraverso propri operatori volontari, i cui nominativi faranno parte di un elenco che dovrà essere inviato al Comune e al Servizio di Sanità Animale dell'ASL di Lecco. Eventuali variazioni a tale elenco di nominativi dovranno essere comunicate tempestivamente ai suddetti Enti, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

L'E.N.P.A., in relazione ai rapporti con l'ASL, è garante della condizione di "randagi" relativamente agli esemplari sottoposti a sterilizzazione.

L'E.N.P.A. si impegna, inoltre, ad attuare le operazioni di cattura e di trasporto degli animali in maniera corretta, nel rispetto della tutela della salute degli esemplari catturati.

I felini sottoposti all'intervento verranno contrassegnati con un foro al padiglione auricolare, al fine di facilitare l'identificazione.

Gli esemplari sottoposti a sterilizzazione verranno collocati in un idoneo locale per il periodo di degenza postoperatoria.

Ai termine della degenza gli stessi volontari provvederanno a reimmettere in libertà gli animali presso le colonie da cui erano stati prelevati. Eventuali problemi di tipo sanitario o decessi di animali insorti durante la degenza postoperatoria dovranno essere tempestivamente segnalati all'ASL per le opportune verifiche.

- ARTICOLO 4 -

Miglioramento delle condizioni di vita dei gatti randagi e loro cura all'interno delle colonie

L'E.N.P.A. provvederà, mediante propri operatori volontari, alla gestione delle colonie feline, garantendo agli esemplari che ne fanno parte idonee cure zootriche, il mantenimento di adeguate condizioni igienico-sanitarie e, ove necessario, l'alimentazione.

L'E.N.P.A. dovrà fornire al Comune l'elenco delle persone autorizzate ad operare direttamente sugli animali in libertà (c.d. "gattari"); ai sensi del comma precedente dovranno essere altresì comunicate tempestivamente le variazioni di tali nominativi, a garanzia della regolarità delle procedure seguite.

Ai "gattari" è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, nelle aree in cui vi sono colonie feline regolarmente censite. I gattari devono rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti, utilizzando preferibilmente alimenti secchi per evitare la facile deteriorabilità e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari adibiti alle attività oggetto della presente convenzione sono in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche.

La qualità e quantità degli interventi potranno variare in base al numero degli operatori incaricati dall'E.N.P.A. ed alle risorse economiche a disposizione dell'ENPA stessa.

- ARTICOLO 5 -

Obblighi delle parti

L'E.N.P.A. si impegna affinché gli interventi oggetto della presente convenzione siano resi con continuità per il periodo preventivamente concordato e riferisce ogni 6 (sei) mesi, ovvero entro il 10 luglio e 10 gennaio di ogni anno all'ASL di Lecco ed al Comune di Lecco circa lo stato di attuazione della convenzione.

Si impegna inoltre a dare tempestiva comunicazione delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione.

I responsabili della gestione degli interventi vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'E.N.P.A. garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento delle attività stesse, e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 4 della legge 11 agosto 1991 n. 236, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazione.

- ARTICOLO 6 -

Risorse economiche e modalità di gestione delle spese

L'E.N.P.A. svolge il servizio previsto dalla L. R. 33/2009 che consiste nel provvedere direttamente a quanto necessario al sostentamento delle colonie feline in termini di cure zootriche, igiene e pulizia, e, ove necessaria, alimentazione, ai sensi degli articoli che precedono.

Con la presente Convenzione il Comune di Lecco si impegna ad erogare per l'attività sopradescritta un contributo per il rimborso delle spese sostenute nella misura del 50% delle stesse e in ogni caso sino a un massimo di euro 5.000,00 all'anno, per un totale di euro 15.000,00 per l'intero periodo di durata della convenzione, a fronte di apposita documentazione giustificativa.

Si tratta di un riconoscimento da parte dell'ente, con conseguente rimborso delle spese sostenute dall'organismo e trova le sue motivazioni nel contesto di un rapporto con l'associazione fondato sulla

cosiddetta sussidiarietà orizzontale, prevista anche dall'art. 6 comma 9 del D.L. 78/2010 convertito in L.122/2010.

- ARTICOLO 7 -

Termini e validità della convenzione

La presente convenzione ha validità triennale per gli anni 2011-2012-2013.

E' escluso il rinnovo tacito ed è necessaria esplicita procedura per il mantenimento in essere della presente convenzione. Ciascuna parte può recedere in ogni tempo ed in tal caso la convenzione si intende automaticamente terminata.


La presente convenzione potrà essere rivista alla luce di novità legislative regionali in materia.

La presente convenzione, redatta in triplice originale, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge 266/91.

Per la piena osservanza di quanto sopra, le parti così si firmano:

Per il Comune di Lecco
Il Direttore del Settore
Pianificazione - Sviluppo Territoriale
Ambiente - Trasporti
dott.

Per l'E.N.P.A. Sezione Provinciale di Lecco
Il Presidente della Sezione Provinciale


dott. 

Per l'ASL di Lecco
Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria
dott.

Data: _____

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO GODARRI




REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il **13 OTT. 2011** vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **28 OTT. 2011**, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data **13 OTT. 2011**

Lì, **13 OTT. 2011**



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO GODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Lì,

IL SEGRETARIO GENERALE